



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di SORRENTO (NA)

PARERE DEL COLLEGIO

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIRIGENTE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
PER L'ANNO 2022**

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Michele Gargiulo – presidente

dott. Luigi Arzillo – componente

dott. Walter Palermo – componente



I sottoscritti Gargiulo Michele, Luigi Arzillo e Walter Palermo, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 62 del 24.11.2022, collegati in videoconferenza da remoto in data 23 dicembre 2022;

ESAMINATA

la richiesta di parere avente ad oggetto la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la *“AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'ANNO 2022”*;

VISTI

- il bilancio di previsione 2022-2024
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- il CCNL Funzioni locali – area dirigenza – 17/12/2020;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA

- la relazione illustrativa alla costituzione del fondo decentrato per l'anno 2022 per il personale dirigente resa dalla dirigente d.ssa Mariagrazia Caiazzo;
- la Relazione Tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Limauro Vincenzo;
- la determina dirigenziale del Dirigente del 1° Dipartimento n. 1913 del 16.12.2022 con cui si è provveduto alla costituzione del fondo decentrato per l'area della dirigenza per l'anno 2022;

PREMESSO

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, del CCNL Funzioni locali – area dirigenza – 17/12/2020;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, del CCNL Funzioni locali – area dirigenza – 17/12/2020, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio - Dirigente del I° Dipartimento, dott.ssa Mariagrazia Caiazzo, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 57 del CCNL Funzioni locali – area dirigenza – 17/12/2020 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 3365, per le retribuzione di risultato del personale dirigenziale, nel capitolo 3366 per gli oneri riflessi e nel capitolo 3367 per l'irap, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;



6) che in data 19/12/2022 fra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria è stato sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di costituzione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 che prevede la seguente ripartizione delle risorse:

Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato (voci di uscita)	
Descrizione	Importo €
Retribuzione di posizione	151.222,05
Retribuzione di risultato	32.476,57
Totale	183.698,62

RILEVATO

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

VERIFICATI NEL DETTAGLIO

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.
- che non si è dovuto procedere ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 all'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, poiché non vi è stato alcun incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

VISTI

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 dal Dirigente del I° Dipartimento d.ssa Mariagrazia Caiazzo;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 dal Dirigente del 6 Dipartimento dott. Donato Sarno;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del Fondo;
- che la Relazione tecnico-finanziaria, compilata per la parte riguardante la costituzione del Fondo risorse decentrate 2022, risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale DIRIGENTE dell'anno 2022 è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti all'applicazione delle norme di legge e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio dell'anno 2022.

RACCOMANDA

- che l'utilizzo delle risorse variabili sia subordinato alla preventiva certificazione del Nucleo di valutazione e all'approvazione della Relazione sulla performance prevista dall'art 10 del D.Lgs. n. 150/2019.
- che le risorse variabili di cui al comma 4 del citato art 67, siano destinate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato correlati al raggiungimento degli obiettivi di produttività per il miglioramento

dei servizi resi all'utenza indicati nel PEG e nel Piano degli obiettivi di cui all'art 169 - comma 3- bis del T.U.E.L.;

- che per gli anni successivi si proceda tempestivamente alla costituzione del fondo anche ai fini di una corretta, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse ivi previste.

AVVERTE

- che la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l'anno impedisce l'erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente da CCNL: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive. Impedisce anche di utilizzare le risorse di parte variabile, determinandone il trasferimento in economia al bilancio dell'Ente, quindi privando il personale di somme loro destinate. Come evidenziato da ultimo dalla delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia 386/2019, la mancata stipula entro l'anno del contratto decentrato impedisce la sua sottoscrizione in una fase successiva.

Parere rilasciato in videoconferenza in data 23.12.2022 e sottoscritto digitalmente,

L'Organo di Revisione

dott. Michele GARGIULO - presidente

dott. Luigi ARZILLO - componente

dott. Walter PALERMO - componente

